

## L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.L.vo 626/94 RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E ALLE UNIVERSITA'.

### 1) L'AUTORIZZAZIONE ANTINCENDIO NELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE

Il D.M. 16.02.1982, emanato ai sensi della Legge 966/65, stabilisce che le scuole con oltre 100 persone presenti, comprese le università, sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

Il suddetto Certificato di Prevenzione Incendi viene rilasciato dopo aver ottenuto dai Vigili del Fuoco il parere di conformità sul progetto ed avere effettuato i lavori in secondo il progetto medesimo (D.P.R. 577/82 e D.P.R. 37/98).

Il Ministero dell'Interno, al fine regolarizzare le attività scolastiche sotto il profilo della Prevenzione Incendi, ha emanato un apposito decreto (D.M. 26.08.1992) valido per le scuole nuove, per quelle esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 18.12.1975 (S.O.G.U. 02.02.1976) e per quelle esistenti ma realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 18.12.1975.

Nei due casi di scuole preesistenti il punto 13 del D.M. 26.08.1992 stabilisce diverse modalità di applicazione del decreto medesimo.

Il D.M. 26.08.1992 è da considerarsi una regola tecnica obbligatoria che si applica anche per le attività scolastiche con meno di 100 persone (vedi punto 11 del D.M.).

La suddetta regola tecnica di Prevenzione Incendi per le scuole (D.M. 26.08.1992), oltre a prevedere la necessità di realizzare diversi lavori per adeguare gli edifici scolastici, prescrive anche l'applicazione di norme di esercizio che mirano a tenere costantemente sotto controllo gli impianti dell'intera attività e a regolamentare il comportamento che gli occupanti devono tenere in caso di emergenza e di evacuazione.

Per far familiarizzare gli occupanti con l'edificio scolastico ed in particolare con i percorsi di esodo, il punto 12 del D.M. prescrive fra l'altro che devono essere programmate ed effettuate, almeno 2 volte all'anno, prove di evacuazione della scuola.

I lavori di adeguamento delle strutture scolastiche e degli impianti alle norme di Prevenzione Incendi, previsti dal punto 13 del D.M. 26.08.1992, devono essere eseguiti entro il 31.12.2004 sulla base di un programma articolato in piani annuali attuativi predisposto dai soggetti o enti competenti (art. 15 comma 1 Legge 03.08.1999 n. 265).

### 2) DECRETO LEGISLATIVO 19.09.1994 N. 626

Il Decreto Legislativo 626/94, che ha recepito alcune direttive europee relative alla sicurezza sul lavoro, ha prodotto un notevole impulso anche nel campo della sicurezza antincendio.

Tale normativa infatti, pur non modificando sostanzialmente il contenuto di norme tecniche preesistenti, introduce nuovi principi che riguardano in particolare l'organizzazione della sicurezza all'interno delle attività dove sono impiegati i lavoratori dipendenti.

Limitatamente alle misure antincendio, il 626 stabilisce alcuni obblighi a carico dei datori di lavoro che di seguito si descrivono:

- 1) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 4 Comma 4 Lettera a);

- 2) valutazione del rischio di incendio con l'eliminazione o riduzione dei rischi (se possibile) e l'adozione di specifiche misure di sicurezza necessarie per fronteggiare i rischi medesimi; il documento della sicurezza, redatto a seguito della valutazione, deve essere tenuto presso l'azienda (art. 4 Comma 1, 2 e 3);
- 3) nomina dei lavoratori addetti alla sicurezza antincendio ed evacuazione (art. 12 lettera b);
- 4) adeguata formazione degli addetti alla sicurezza antincendio e all'evacuazione (art. 22 Comma 5).

Si fa notare in particolare che utilizzare gli stessi lavoratori dipendenti per garantire la sicurezza antincendio all'interno delle attività è un fatto del tutto nuovo non espressamente previsto dalla precedente legislazione antinfortunistica e antincendio.

Si specifica inoltre che l'art. 12 dello stesso D.L.vo 626 stabilisce che i lavoratori non possono rifiutare la designazione di addetti alla sicurezza antincendio ed evacuazione, se non per giustificato motivo.

Pertanto si può affermare che con l'entrata in vigore del nuovo D.L.vo 626 il lavoro e la sicurezza dello stesso posto di lavoro sono intimamente collegati. Infatti sarà lo stesso lavoratore che, all'occorrenza, in attesa dei soccorsi esterni, provvederà ad intervenire per limitare i danni a persone e cose.

### 3) L'APPLICAZIONE DEL D.L.vo 626/94 NELLE UNIVERSITA'

Poiché l'art. 1 del D.L.vo 626/94 stabilisce che per le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria le norme dello stesso 626 "sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con Decreto del Ministero competente", il Ministero dell'Università ha emanato in data 21.10.1998 il D.M. 05.08.1998 n. 363 il cui contenuto viene di seguito riassunto:

D.M. 05.08.1998 N. 363

#### ART. 1

Nelle attività didattiche, di ricerca di assistenza e di servizio dell'Università si applicano le norme del D.L.vo 626/94.

#### ART. 2

Il datore di lavoro viene individuato nel Rettore o nel soggetto di vertice dotato di poteri di spesa e di gestione.

Per le strutture prive di soggetti con poteri di spesa e di gestione il datore di lavoro è il Rettore.

Le unità produttive sono:

le Strutture Amministrative,

le Presidenze di Università, i Dipartimenti, gli Istituti e i Centri di servizio Universitari.

Per lavoratore si intende il personale docente, i ricercatori, i tecnici, gli amministrativi nonché gli studenti dei corsi universitari.

Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca è il coordinatore del gruppo che svolge tali attività.

### ART. 3 – Obblighi e attribuzioni del Rettore.

Il Rettore, come datore di lavoro deve:

- a) assicurare il funzionamento del servizio di prevenzione e protezione e garantire la riunione periodica prevista dal D.L.vo 626;
- b) presentare al Consiglio di Amministrazione il piano di sicurezza dell'attività ivi compresa la sicurezza antincendio.

### ART. 4 – Obblighi e attribuzioni del datore di lavoro.

Il datore di lavoro:

- a) deve valutare il rischio nelle attività (anche il rischio incendio). La responsabilità della valutazione spetta anche al responsabile della didattica o del laboratorio;
- b) deve nominare il medico competente;
- c) deve elaborare il documento sulla sicurezza di cui all'art. 4 Comma 2 del 626;
- d) deve nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed adempiere altri obblighi previsti dal D.Lvo 626 e da altre Leggi se non li ha delegati.

### ART. 5 – Obblighi del Responsabile dell'attività didattica o di ricerca.

Il responsabile collabora con il servizio di prevenzione e di protezione e con il medico competente.

Identifica, l'inizio di ogni anno accademico, i soggetti esposti a rischi.

Il responsabile deve:

- a) cercare di fare eliminare o ridurre al minimo i rischi informandone il datore di lavoro;
- b) far aggiornare il documento di cui all'art. 4 Comma 2 del 626;
- c) adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione;
- d) attivare la vigilanza sull'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- e) frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dal datore di lavoro.

### ART. 6 – Formazione ed informazione.

Il datore di lavoro e il responsabile dell'attività didattica e di laboratorio provvedono alla formazione e informazione del personale sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il responsabile della attività didattica o di ricerca deve informare tutti i collaboratori sui rischi (anche sui rischi di incendio).

### ART. 7 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Deve essere personale di ruolo, con esclusione dei datori di lavoro, secondo quanto stabilito in contrattazione decentrata.

Le rappresentanze dei lavoratori eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite da contrattazione decentrata

#### ART. 8 – Prevenzione Incendi.

Si applicano le norme di prevenzione incendi emanate dal M.I. per le attività scolastiche (D.M. 26.08.1992) e possono essere richieste autorizzazioni anche in deroga secondo quanto previsto dal D.P.R. 37/98.

#### ART. 9 – Utilizzazione di nuovi prodotti.

In tal caso il datore di lavoro e il responsabile devono:

- a) garantire la protezione del personale e far adottare adeguate procedure;
- b) provvedere alla formazione degli operatori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro e il responsabile si avvalgono del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

#### ART. 10 – Convenzione attività di ricerca e di didattica.

I soggetti a cui competono gli obblighi previsti dal 626 sono individuati con specifici accordi tra Università e gli Enti Convenzionati.

Le modalità per l'elezione o la designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono definite con contrattazione decentrata.

#### 4) ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI.

Anche per le altre attività scolastiche è stato emanato un apposito decreto da parte del Ministero della Pubblica Istruzione (D.M. 29.09.1998 n. 382 – G.U. 04.11.1998 n. 258) per regolamentare la modalità di applicazione delle norme del D.L.vo 626/94.

Il D.M. 382/98 stabilisce provvedimenti analoghi a quelli già descritti per il D.M. 363/98.

In definitiva per le attività scolastiche preesistenti al 16.09.1992 si può schematizzare che l'adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi deve essere effettuato entro i termini di seguito specificati:

- a) Le norme di esercizio (registro dei controlli, piano di evacuazione, ecc.) di cui al punto 12 del D.M. 26.08.1992 devono essere state attuate entro il 16.09.1997 (5 anni dalla data di emanazione del D.M. 26.08.1992);
- b) Gli adempimenti previsti dal Decreto dell'Università e della Ricerca Scientifica N° 363 del 05.08.1998 devono essere stati attuati entro il 21.10.1998;
- c) Gli adempimenti di cui al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 29.09.1998 n. 382 devono essere stati effettuati entro il 31.12.2000 (art. 15 Comma 2 Legge 265/99);
- d) L'effettuazione dei lavori di adeguamento indicati nel punto 13 del D.M. 26.09.1992 devono essere eseguite entro il 31.12.2004 (legge 03.08.1999 n. 265 art. 15 Comma 1).

Per l'effettuazione dei suddetti lavori di adeguamento alle strutture e agli impianti, il proprietario dell'immobile (es. Comune, Amministrazione Provinciale, ecc.), dovrà presentare ai Vigili del Fuoco un apposito progetto antincendio redatto con le modalità di cui al D.P.R. 37/98 e D.M. 04.05.1998 in modo da ottenere il parere preventivo.

Al termine dell'esecuzione dei lavori, da eseguire in conformità al progetto approvato, dovrà essere richiesto ai Vigili del Fuoco il sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi presentando apposita domanda completa delle necessarie Certificazioni.

## 5)CONCLUSIONI

Da quanto sopra esposto risulta evidente che dopo aver ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi, il Responsabile dell'attività deve curare affinché siano mantenute inalterate le misure di sicurezza riscontrate all'atto del sopralluogo dei VV.F. e che sia sempre efficiente il sistema di controllo interno della sicurezza antincendio provvedendo alla redazione di un piano di emergenza da attuare in caso di incendio e da provare almeno due volte all'anno secondo quanto disposto dal D.M. 26.08.1992.

Dott. Ing. Duilio Ranalletta